



ORDINANZA SINDACALE N° 56 DEL 02 DICEMBRE 2021

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 – OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO NEL PERIODO NATALIZIO.

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali.

Visto che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi.

Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà nelle vie centrali della Città un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale.

Atteso che è prevedibile che durante il periodo sopra indicato all'aperto si verificherà un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare nelle vie interessate da eventi, mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi.

Ritenuto che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Clusone occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale.

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021.

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge n. 833/1978;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;

- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

ORDINA

1. L'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche quando è possibile il distanziamento interpersonale e non si configurano assembramenti;
2. Le vie cittadine interessate dall'obbligo sopra citato sono:
Via Mazzini; Piazza Paradiso; Piazza Uccelli; Via Nazari; via Clì ; Via Canepa; Via May; Via Belotti; Via Marconi; Via Col Parans; Piazza della Rocca; Via Imvico; Piazza Martiri della Libertà; Via Giudici; Via Zuccano; Via Sora ; Via delle Chiodere; Via Fanzago; Via Querena; Via Brasi; Piazza dell'Orologio; Piazza Marinoni; Vicolo Caio; Piazza Baradello; Vicolo Lanieri; Via Carpinoni; Via de Bernardi, Piazza S. Andrea e Corte S. Anna;
3. L'obbligo citato al punto 1) vige lungo le vie cittadine citate nel punto 2) in osservanza al seguente calendario:

Giorno	Data
Sabato	04.12.2021
Domenica	05.12.2021
Lunedì	06.12.2021
Martedì	07.12.2021
Mercoledì	08.12.2021
Sabato	11.12.2021
Domenica	12.12.2021
Lunedì	13.12.2021
Sabato	18.12.2021
Domenica	19.12.2021
Lunedì	20.12.2021
Venerdì	24.12.2021
Sabato	25.12.2021
Domenica	26.12.2021
Lunedì	27.12.2021
Venerdì	31.12.2021

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza Statale e Locale di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 € 3000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00. Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle 00.01 di sabato 04 Dicembre 2021 alle ore 24.00 di venerdì 31 Dicembre 2021 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Clusone.

Il Sindaco

Ing. Massimo Morstabilini